Ministero del Turismo - Interno - Ufficio IV - Relazioni sindacali, valutazione del personale, benessere organizzativo - REG_GEN - 161119 - 11/11/2026 16:19

Ministero del Turismo

Direzione Generale Personale e Affari legali

PROCEDURA DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELL'AREA FUNZIONARI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto-Legge 1° marzo 2021, n. 22, che ha istituito il Ministero del Turismo, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il Decreto interministeriale del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2021, n.1745, istitutivo dell'Unità di Missione per il PNRR, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il Decreto-Legge 22 aprile 2023, n. 44, coordinato con la Legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74, recante "*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 177, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*";

VISTO il Decreto del Ministro del turismo 20 settembre 2024, prot. n. 184611, recante "*Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177*";

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e, in particolare, l'art. 52, comma 1 bis, del D.lgs. 165/2001 il quale dispone che, "*…… Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito…*";

VISTO il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, recante "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*" e, in particolare, l'art. 23, commi 1 e 2;

VISTO il Decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali 9 dicembre 2010 di approvazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero della Cultura, adottato dal Ministero del turismo per i cicli di valutazione degli anni 2021 e 2022, nelle more dell'adozione di un proprio Sistema di Misurazione e Valutazione della performance;

VISTO il Decreto del Ministro del Turismo del 21 febbraio 2023, prot. n. 3508, di approvazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero del Turismo, valido a decorrere dal ciclo di valutazione 2023;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Centrali, già Comparto Ministeri e, in particolare, l'articolo 13 del CCNL, Triennio 2019-2021, con il quale il nuovo sistema di classificazione del personale è stato articolato in quattro Aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali: Area degli Operatori, Area degli Assistenti, Area dei Funzionari, Area delle Elevate professionalità;

VISTO l'articolo 16 del CCNL del personale del Comparto Funzioni Centrali, Triennio 2022-2024, e l'articolo 16 del CCNL del personale del Comparto Funzioni Centrali, Triennio 2025-2027, recanti la disciplina delle progressioni economiche all'interno delle Aree per l'attribuzione dei differenziali stipendiali e le relative modalità e criteri di attuazione;

VISTO l'Accordo integrativo concernente la definizione delle Famiglie professionali del Ministero del turismo e delle relative competenze, nell'ambito dell'ordinamento professionale in attuazione del titolo III del CCNL del personale del Comparto Funzioni Centrali, Triennio 2019-2021, sottoscritto in data 12 maggio 2025;

VISTA la Determina Direttoriale prot. n. 182523/25 del 10 giugno 2025 relativa all'inquadramento giuridico del personale del Ministero del turismo nel nuovo sistema di classificazione del personale;

VISTO il parere reso dal Ministero dell'Economia e delle finanze -Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P. con nota MEF- RGS- Prot. 208086 del 19 ottobre 2026, allegata alla certificazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica-Ufficio Relazioni Sindacali in ordine all'Ipotesi di Accordo integrativo inerente alle modalità di utilizzo del Fondo risorse decentrate – Anno 2025, giusta nota DFP-0068986-P di pari data, acquisita all'esito della procedura di controllo congiunto di cui all'art. 40 bis, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'esito dei controlli sull'Ipotesi di Accordo integrativo relativo alla procedura di selezione per le progressioni economiche all'interno delle Aree, esercitati ai sensi dell'art. 40 bis del D.lgs. n. 165/2001 dai competenti Organi di Controllo, con nota MEF- UCB_MT-Prot. 6079 del 19 agosto 2026 del competente Ufficio Centrale di Bilancio, nota DFP-69359-P del 20 ottobre 2026 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica-Ufficio Relazioni sindacali e nota MEF-RGS-Prot. n. 208392 del 19 ottobre 2026 del Ministero dell'Economia e delle finanze- Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato- I.G.O.P.;

VISTO l'Accordo integrativo sottoscritto in via definitiva in data 5 novembre 2026, in conformità alle prescrizioni formulate dai suddetti Organi di controllo in sede di certificazione, con

il quale sono state individuate le risorse aventi carattere di certezza e stabilità da destinare alle progressioni economiche, il numero dei differenziali stipendiali attribuibili per l'Area degli Assistenti e l'Area dei Funzionari, i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva ed i criteri selettivi;

VISTA la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*", pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 301 del 30 dicembre 2025 - Supplemento ordinario n. 42;

RITENUTO, per quanto sopra indicato, di dare avvio ad una procedura selettiva per la progressione economica all'interno dell'Area dei Funzionari, all'esito della quale i differenziali stipendiali verranno attribuiti ai vincitori con decorrenza 1°gennaio 2026;

DECRETA

- Art. 1 –

Bando per la procedura selettiva e posti disponibili nell'Area dei Funzionari

1. È indetta, per l'anno 2026, una procedura di selezione finalizzata alla progressione economica di **n. 11 unità** di personale all'interno dell'**Area dei Funzionari.**

2. Al termine della procedura selettiva disciplinata dal presente Bando, al personale collocato in posizione utile nella graduatoria finale di merito verrà attribuito, con decorrenza 1° gennaio 2026, il differenziale stipendiale individuato, per l'Area dei Funzionari, dalla Tabella 1 allegata al CCNL Comparto Funzioni Centrali, Triennio 2019-2021, sottoscritto il 9 maggio 2022.

- Art. 2 -

Requisiti di ammissione

1. La procedura di selezione di cui all'art. 1 del presente Bando è riservata ai dipendenti dell'Area dei Funzionari con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato appartenenti al ruolo del Ministero del Turismo alla data del 1° gennaio 2026, anche in posizione di aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra Pubblica Amministrazione o Ente, con esclusione dei dipendenti di altra Amministrazione comandati presso il Ministero del Turismo, in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere nei ruoli del Ministero del turismo con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura;

b) aver maturato almeno due anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'Area dei Funzionari alla data del 31 dicembre 2025. A tal fine, l'anzianità di servizio maturata nell'Area con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è equiparata a quella a tempo indeterminato;

c) non aver beneficiato, nei 2 anni antecedenti al 1° gennaio 2026, di alcuna progressione economica, ovvero di alcuna progressione tra le Aree. Ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto

delle date di decorrenza delle progressioni economiche conseguite, nell'ambito della medesima Area, presso altre Amministrazioni da cui si provenga per mobilità;

d) non essere stati destinatari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'art. 43, comma 3, lett. f) del CCNL funzioni centrali 2019-2021, al rimprovero scritto.

2. Sono ammessi a partecipare con riserva alla procedura i dipendenti in servizio, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, sottoposti a procedimento disciplinare pendente alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di progressione economica. In questo caso, l'eventuale attribuzione del differenziale stipendiale è sospesa ed è subordinata alla definizione del procedimento disciplinare pendente con l'archiviazione ovvero con l'irrogazione di una sanzione non superiore alla multa, ovvero non superiore al rimprovero scritto per le fattispecie previste dall'art. 43, comma 3, lett. f), del CCNL Comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021.

3. In ogni caso, tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di cui ai precedenti commi del presente articolo o la sussistenza o sopravvenienza di una causa di esclusione.

- Art. 3 -

Criteri selettivi

1. Il riconoscimento dei differenziali stipendiali di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Bando, fino a concorrenza del numero di undici differenziali stipendiali, sarà attribuito sulla base di una graduatoria formulata secondo i criteri di seguito indicati.

2. Il punteggio massimo da attribuire è pari a **100 punti,** così ripartiti:

a) Massimo 40 punti per la media delle ultime 3 valutazioni annuali conseguite;

b) Massimo 30 punti per l'esperienza professionale;

c) Massimo 30 punti per le capacità culturali.

3. Al personale che non abbia ottenuto progressioni economiche nell'Area dei Funzionari da più di 6 anni viene attribuito un punteggio aggiuntivo pari al 5% della somma dei punteggi ottenuti con l'applicazione dei criteri di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo.

- Art. 4 -

Valutazione professionale

1. Il punteggio massimo conseguibile per la media delle ultime tre valutazioni professionali conseguite nell'Area dei Funzionari è di **40 punti**, attribuiti secondo i criteri di cui alla seguente tabella:

	RANGE MEDIA VALUTAZIONE	PUNTI
MEDIA ULTIME TRE VALUTAZIONI INDIVIDUALI	≥90 - 100	40,00
	≥80 - <90	38,00
	≥70 - <80	36,00
	≥60 - <70	34,00
	≥50 - <60	32,00
	≥40 - <50	30,00
	≥30 - <40	28,00
	<30	25,00

2. Per la valutazione professionale triennale si tiene conto degli esiti della valutazione della performance conseguita negli ultimi tre anni.

3. Nel caso in cui il personale in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 non sia stato valutato in una o più annualità di riferimento secondo il vigente sistema di valutazione della performance individuale del personale delle Aree del Ministero del turismo, è necessario che venga fornita dall'interessato una dichiarazione del valutatore di riferimento, acquisita presso l'Amministrazione, Ente o Struttura di competenza, relativa alla conversione, in un punteggio da 1 a 100, della valutazione espressa nella scheda di valutazione.

4. Per il personale in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2, ma sprovvisto della valutazione, alla/e annualità mancante/i viene attribuito un valore pari a zero.

5.Resta fermo che sarà considerata comunque la media delle ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una o più delle annualità.

- Art. 5 –

Esperienza professionale

1. Il punteggio massimo conseguibile per **l'esperienza professionale** maturata alla data del **31 dicembre 2025** è di **30 punti,** attribuiti secondo i seguenti criteri:

a) **2 punti** per ciascun anno di servizio prestato, o frazione di esso superiore a sei mesi e un giorno, per l'esperienza professionale maturata quale dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato nell'Area dei Funzionari;

b) **2,5 punti** per ciascun anno di servizio prestato presso il Ministero del turismo, o frazione di esso superiore a sei mesi e un giorno, per l'esperienza professionale maturata quale dipendente di ruolo del Ministero del turismo con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'Area dei Funzionari;

c) **2 punti** per ciascun anno di servizio prestato, o frazione di esso superiore a sei mesi e un giorno, per l'esperienza professionale maturata quale dipendente di ruolo del Ministero del turismo, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'Area dei Funzionari, presso altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001;

d) **1,5 punti** per ciascun anno di servizio, o frazione di esso superiore a sei mesi e un giorno, per l'esperienza professionale maturata quale dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato in Area diversa da quella di appartenenza.

2. Ai fini del computo dell'esperienza professionale non si tiene conto dei periodi di aspettativa o di ogni altra situazione giuridica non utile ai fini della decorrenza dell'anzianità.

- Art. 6 –

Titoli di studio e culturali

1. Il punteggio massimo conseguibile per i **titoli di studio e culturali** è di **30 punti**, valutati come di seguito riportato. Sono valutabili i titoli di studio e culturali conseguiti entro la data del **31 dicembre 2025.**

FUNZIONARI				PUNTI
CAPACITA' CULTURALI	TITOLI DI STUDIO	MAX 23,00	DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (4 O 5 ANNI)	17
			DIPLOMA UNIVERSITARIO	19
			LAUREA BREVE O DI PRIMO LIVELLO	20
			LAUREA SPECIALISTICA - VO - MAGISTRALE	23
	TITOLI AGGIUNTIVI	MAX 7,00	Ulteriore LAUREA BREVE O DI PRIMO LIVELLO	2
			Ulteriore LAUREA SPECIALISTICA - VO - MAGISTRALE	3
			MASTER I LIVELLO	2
			MASTER II LIVELLO/DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE	3
			DOTTORATO	4
			ABILITAZIONE PROFESSIONALE	4

2. Per i titoli di studio è valutato solo il titolo di studio più elevato posseduto. I titoli aggiuntivi sono valutabili fino a un massimo di 7 punti.

3. Il punteggio attribuito alla laurea specialistica o alla laurea magistrale assorbe il punteggio della laurea di durata triennale quando il titolo di secondo livello costituisce la naturale prosecuzione del titolo di primo livello.

4. I Master di I e di II livello ed il Diploma di Specializzazione sono valutabili esclusivamente se i titoli sono rilasciati da Istituzioni Universitarie, pubbliche o non statali legalmente riconosciute, in seguito al conseguimento di un precedente titolo universitario.

5.L'Abilitazione professionale è valutabile se richiede il previo possesso di una laurea ed è conseguita previo superamento di un esame di Stato.

6. Non saranno presi in considerazione titoli di studio e culturali diversi e ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati nella domanda di partecipazione.

7. I titoli di studio stranieri – ossia i titoli rilasciati da Istituzioni universitarie non italiane, ma riconosciuti dallo Stato estero ove ha sede l'Ente che ha emesso il titolo - sono valutabili purché abbiano ottenuto, entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, il riconoscimento accademico (ex equipollenza), ovvero quel provvedimento mediante il quale le Autorità accademiche competenti hanno attribuito al titolo di studio conseguito all'estero lo stesso valore legale di un titolo di studio italiano, ai sensi dell'art. 38, co. 3.2, del D. Lgs. 165/2001.

-Art. 7-

Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione alla presente procedura dovrà essere compilata e inviata, a pena di inammissibilità, esclusivamente a mezzo pec, alla Direzione generale Personale e Affari Legali, all'indirizzo di posta elettronica certificata dg.agru@pec.ministeroturismo.gov.it, a decorrere **dalla data di pubblicazione del presente bando ed entro le ore 16:00 del 11 dicembre 2026.** Nel messaggio di trasmissione della domanda di partecipazione dovrà essere riportato il seguente oggetto "**Domanda di partecipazione PEO Area Funzionari 2026 – Cognome e Nome dell'interessato**". La domanda trasmessa a mezzo pec dovrà essere sottoscritta con firma digitale. In alternativa, la domanda sottoscritta in forma autografa, corredata di copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità, dovrà essere consegnata a mano presso la Direzione generale Personale e Affari legali del Ministero del turismo, Stanza n. 11, piano T, in Via di Villa Ada n. 55, 00199, Roma, oppure dovrà essere trasmessa all'indirizzo indicato mediante posta raccomandata a/r, entro il termine sopra riportato. Per la compilazione della domanda di partecipazione i candidati dovranno utilizzare lo schema di domanda allegato al presente decreto.

2. Non sono ammesse le domande di partecipazione incomplete, irregolari, ovvero presentate con modalità e/o tempistiche diverse da quelle previste dal presente bando. Nel caso di invio della domanda di partecipazione a mezzo posta raccomandata a/r, ai fini del rispetto del termine di presentazione della domanda, farà fede il timbro postale di spedizione. Sono considerate irricevibili e non valutabili eventuali tardive integrazioni di titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione, presentate oltre il termine perentorio previsto per la presentazione delle domande di partecipazione.

3. Nell'ipotesi in cui il dipendente presenti più domande di partecipazione, sarà presa in considerazione esclusivamente la domanda presentata per ultima.

4. Le dichiarazioni rese dal dipendente nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Il candidato, consapevole delle sanzioni disciplinari e delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità di quanto contenuto nella domanda di partecipazione.

5. A norma dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione potrà effettuare, in qualunque momento, idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui agli articoli 75 e 76 in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci.

6. Con l'invio della domanda il dipendente esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR). Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR.

-Art. 8-

Commissione di valutazione

1. Con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale Personale e Affari legali sarà nominata la Commissione di valutazione, garantendo il rispetto delle situazioni di incompatibilità, prevenzione del fenomeno della corruzione e pari opportunità previste dagli artt. 35, 35-*bis* e 57 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. La Commissione sarà composta da tre Dirigenti di livello non generale, di cui uno con funzioni di Presidente, che non siano componenti dell'Organo di direzione politica dell'Amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle Confederazioni ed Organizzazioni sindacali o dalle Associazioni professionali. Le funzioni di Segreteria saranno svolte da un Funzionario in servizio presso il Ministero del turismo.

3. La Commissione di valutazione potrà svolgere i propri lavori anche in modalità telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni e la regolarità e integrità della procedura.

- Art. 9 -

Graduatoria

1. La graduatoria è formulata dalla Commissione di cui all'art. 8 secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato all'esito della valutazione secondo i criteri selettivi di cui all'art. 3 e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura di progressione economica.

2. Il punteggio finale è determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione della media delle ultime tre valutazioni annuali conseguite nell'Area Funzionari, nell'esperienza professionale e nelle capacità culturali di cui all'art. 3.

3. Nel caso in cui si determini una parità di punteggio, la precedenza è attribuita al dipendente secondo i seguenti criteri di priorità da applicarsi in via tra loro successiva e considerando come termine ultimo per il punteggio il 31 dicembre 2025:

a) maggiore valore della media delle ultime tre valutazioni della performance individuale di cui all'art. 4 del presente Decreto;
b) maggior punteggio per i titoli aggiuntivi posseduti di cui all'art. 6, comma 1, del presente Decreto;
c) maggiore esperienza professionale maturata con contratto di lavoro subordinato nei ruoli del Ministero del turismo sulla base dei giorni di servizio prestato.

In caso di ulteriore parità, si applica l'art. 32, comma 4, del D.lgs. 165/2001 relativo all'esperienza di distacco all'estero, in relazione al periodo di servizio svolto all'estero, comunque non inferiore a un anno continuativo, senza demerito, ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 184, recante il "*Regolamento di attuazione relativo ai distacchi del personale della pubblica amministrazione presso l'Unione Europea, le Organizzazioni internazionali o Stati esteri*".

4. Gli atti della Commissione sono trasmessi alla Direzione generale Personale e Affari legali; con Decreto direttoriale sono approvati gli atti e la graduatoria definitiva.

5. La pubblicazione della graduatoria definitiva nel sito del Ministero del turismo ha valore di notifica per tutti gli interessati alla procedura, ivi inclusi coloro che non sono in servizio presso il

Ministero del turismo. Dalla data di detta pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso il provvedimento.

6. Qualora, a seguito di successivi controlli, fosse accertata, in qualsiasi momento, l'inidoneità a partecipare, l'Amministrazione disporrà l'esclusione del dipendente interessato dalla procedura in questione, con provvedimento motivato.

- Art. 10 -

Attribuzione del differenziale stipendiale

1. L'attribuzione del differenziale stipendiale avverrà al termine della procedura, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

-Art. 11-

Accesso agli atti della procedura selettiva

1. L'accesso alla documentazione attinente alla presente procedura, da esercitarsi in conformità alle vigenti disposizioni, è differito fino al termine di approvazione della graduatoria definitiva di cui all'art. 9 del presente bando.

2. Il responsabile del procedimento è il Direttore generale della Direzione generale Personale e Affari legali.

-Art. 12-

Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla presente procedura saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'attribuzione del differenziale stipendiale, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla procedura, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla medesima.

3. I dati forniti dai dipendenti per la partecipazione alla procedura potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura e della graduatoria, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono alla Commissione e all'Amministrazione in ordine alla procedura selettiva e all'attribuzione del differenziale stipendiale, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

4. I dati in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

5. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero del Turismo, con sede in Roma, via di Villa Ada, 55 – 00199, PEC **dg.agru@pec.ministeroturismo.gov.it.**

6. Il Responsabile della protezione dei dati è la Dott.ssa Alessia Vaccaro, contattabile all'indirizzo **responsabileprotezionedati@ministeroturismo.gov.it.**

7. I dati personali potranno essere comunicati alla Commissione di valutazione per gli adempimenti di competenza e agli altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento ovvero dal presente bando.

8. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria, approvata dagli Organi competenti in esito alla procedura, verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, sul sito dell'Amministrazione.

9. L'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE n. 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento.

10.L'interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 può esercitare, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o adire le opportune sedi giudiziarie, come previsto dagli artt. 77 e 79 del Regolamento stesso.

-Art. 13-

Impugnazioni

1. Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa vigente.

-Art. 14-

Norme di salvaguardia

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di annullare o revocare il presente Bando in ragione di sopravvenute esigenze organizzative, sospendere o rinviare lo svolgimento della procedura anche per cause operative o tecniche non prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.

2. Il presente Bando è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del turismo, nella sezione Amministrazione trasparente. Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati.

3. Per quanto non previsto dal presente Bando valgono le disposizioni normative nazionali e quanto previsto dalla contrattazione collettiva vigente in materia.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabio Le Donne

FABIO LE
DONNE
11.11.2026
14:32:57
GMT+01:00